

Rumorosità degli impianti fissi negli edifici: la valutazione del disturbo

Questo articolo fornisce i riferimenti adeguati per un corretto inquadramento tecnico-normativo del problema della rumorosità degli impianti, in funzione della loro collocazione e del loro utilizzo.

Il lavoro è strutturato in tre parti: la prima consiste in un breve commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25019/2013, che fornisce lo spunto per chiarire alcuni principi basilari sulla materia; la seconda riporta il quadro normativo di riferimento idoneo alla valutazione delle immissioni sonore e, infine, la terza indica schematicamente alcuni esempi pratici riferiti alla rumorosità degli impianti in esercizio.

PREMESSA

“Il DPCM 01/03/1991 può essere utilizzato come parametro di riferimento per stabilire l'intensità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati”. Così numerosi commenti apparsi su riviste e siti web introducono la sentenza n. 25019/2013 della Corte di Cassazione che decide sul caso di una condolina disturbata dal rumore del vecchio ascensore a servizio dell'edificio in cui abita.

Un titolo come quello appena descritto può dar adito ad incomprensioni per chi di acustica si occupa sia da un punto di vista legale che squisitamente tecnico. Sia chiaro, come verrà spiegato di seguito, il significato non è da riferire *alla rumorosità di un ascensore condominiale valutabile attraverso i dettami del DPCM 01/03/1991* ma, invero, sottende un altro ragionamento strettamente giuridico.

Allo scopo di fare la giusta chiarezza, la presente memoria è stata strutturata in tre parti distinte.

La prima parte consiste in un breve commento alla sentenza evidenziando alcuni aspetti non chiari e alcuni riferimenti che si ritengono possibile frutto di *lapsus calami*,

di

Denise Borsoi,
Libero professionista, Venezia
Massimo Donzellini,
Libero professionista, Verona

Le immagini pubblicate in questo articolo sono tratte da cataloghi commerciali sul web e non sono in alcun modo rappresentative di casi reali di mancato rispetto della normativa.

la seconda parte riporta il quadro normativo di riferimento idoneo alla valutazione delle immissioni sonore di casi simili e, infine, la terza parte indica schematicamente alcuni esempi pratici riferiti alla rumorosità di impianti in funzione della loro collocazione e del loro utilizzo, cercando di fornire i riferimenti adeguati per un corretto inquadramento tecnico-normativo del problema.

Parte I LA SENTENZA 25019/2013

Dalla lettura della Sentenza n. 25019/2013 della Corte di Cassazione si rilevano due passaggi che lasciano spazio a qualche riflessione e fanno pensare a una “*possibile*” non corretta impostazione tecnica/giuridica della controversia.

È doveroso evidenziare che, su questi punti, si possono avanzare solo ipotesi e certamente, non avendo potuto consultare e studiare gli atti di causa, in modo particolare la relazione della CTU, non è possibile fornire ai lettori le giuste spiegazioni.

Il primo passaggio è da individuare nel punto in cui la Corte di Cassazione, richiamando i contenuti della sentenza relativa al giudizio in Appello, riporta la frase “... *non potendosi applicare al caso di specie il criterio della normale tollerabilità e quello del limite differenziale* ...” che successivamente viene dalla stessa Corte contraddetta.

Il secondo passaggio è da individuare nel punto in cui viene chiesto alla Suprema Corte, nel secondo e terzo motivo del ricorso, di esprimersi sulla correttezza del DPCM 14/11/1997 utilizzato come riferimento per stabilire l'inidoneità delle immissioni.

La domanda pone in risalto due aspetti distinti: il primo attiene la portata pubblicistica della legge mentre il secondo riguarda il contenuto tecnico della stessa e l'attitudine di questa a regolare il caso di specie.

La Corte di Cassazione invece di dirimere ogni dubbio riguardo l'idoneità del riferimento di legge a disciplinare il caso di specie, ha risposto in modo poco chiaro citando, non si comprende per quale motivo, altro decreto applicabile in ambito pubblicistico, il DPCM 01/03/1991.

A seguire si riportano i momenti salienti di svolgimento del processo nei suoi tre gradi di giudizio unitamente all'analisi approfondita di questi due punti controversi.

1° grado

«Con atto di citazione, notificato il 24 aprile 1999, la sig.ra B.O., condomina del Condominio di (omissis), conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Ancona, lo stesso Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, perché fossero dichiarate illegittime le immissioni acustiche provenienti dall'ascensore condominiale e perché, conseguentemente, ne fosse ordinata la cessazione con condanna del medesimo Condominio alla realizzazione di tutte le conseguenti opere necessarie.

Si costituiva in giudizio il convenuto contestando, nel merito, le deduzioni attoree ed eccependo, inoltre, l'incompetenza e/o inammissibilità della domanda diretta ad ottenere la condanna del Condominio ad un “*facere*”, esulando essa dalla competenza del Giudice. Il Giudice di Pace di Ancona, in

parziale accoglimento della domanda attrice, dichiarava che le immissioni acustiche provenienti dall'ascensore erano illegittime, ordinandone la cessazione (demandando all'assemblea, sulla scorta della relazione del c.t.u., di provvedere all'attuazione dei rimedi indispensabili allo scopo), ponendo integralmente a carico del convenuto le spese di lite.»

2° grado – ricorso in appello

«Interposto appello da parte del predetto Condominio, nella costituzione dell'appellata, il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1144/07, depositata il 12 settembre 2007 e notificata l'11 ottobre 2007, rigettava l'appello, condannando il Condominio appellante al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale adito, a sostegno della sua decisione, riteneva di accogliere pienamente le valutazioni operate dal c.t.u., il quale aveva rilevato che l'ascensore produceva emissioni rumorose superiori ai limiti imposti dalla specifica normativa, apparendo esse immuni da vizi logici e giuridici, oltre ad essere frutto di rigorose indagini. **Pertanto, lo stesso giudice di appello confermava la valutazione di intollerabilità, in danno dell'appellata, dei rumori prodotti dalla movimentazione dell'ascensore, non potendosi applicare al caso di specie il criterio della normale tollerabilità e quello del limite differenziale.**»

Non è chiaro il riferimento a “*non potendosi applicare al caso di specie il criterio della normale tollerabilità*”. A parere degli scriventi è possibile ritenere vi possa essere stato un mero errore di scrittura *lapsus calami* in quanto prima il giudice di appello conferma la “*valutazione di intollerabilità in danno all'appellata*” e poi successivamente sembra contraddirsi riportando la frase “*non potendosi applicare al caso di specie il criterio della normale tollerabilità*”.

Infatti, in altri passi della sentenza in commento, la Corte di Cassazione riprende e riafferma la coerente applicazione del criterio della normale tollerabilità.

3° grado – ricorso per cassazione

«Avverso detta sentenza il Condominio (omissis), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. B.O. ha resistito con controricorso. Il difensore del ricorrente Condominio ha, altresì, depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c. i motivi del ricorso avverso la sentenza e le risposte della Corte di Cassazione per le quali rigetta il ricorso.»

Primo motivo:

Con il primo motivo il Condominio ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: «dica la Suprema Corte se il giudice sia tenuto a dare un'esposizione concisa ma non sommaria degli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione ed offrire una motivazione logica ed adeguata al dispositivo, evidenziando le norme di diritto e le prove ritenute idonee a confortarla; se la mera ed acritica trasposizione nella parte motiva della sentenza del contenuto di atti difensivi di parte, renda la motivazione idonea a consentire quell'indispensabile controllo delle ragioni che stanno a base della decisione in esito ad un autonomo percorso argomentativo con conseguente nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118, co. 2, disp. att. c.p.c.».

Risponde la Corte di Cassazione al primo motivo:

«[...] Alla stregua di tale principio, la doglianza in esame è da ritenersi priva di pregio perché il Tribunale di Ancona, con la sentenza qui impugnata e sulla scorta delle complessive risultanze della c.t.u. rinnovata nel giudizio di appello, ha dato sufficientemente conto del ragionamento logico che lo ha condotto al rigetto dell'impugnazione, fondando il suo percorso argomentativo soprattutto - come era lecito attendersi, in relazione alla natura ed all'oggetto della instaurata controversia - sulle conclusioni emergenti dal duplice accertamento tecnico peritale espletato, dai quali, in considerazione delle caratteristiche delle emissioni analizzate e degli altri elementi in proposito rilevanti (quali la conformazione dell'ascensore e le modalità del suo funzionamento, anche in relazione alle connotazioni della zona, dell'edificio condominiale e dell'ubicazione dell'appartamento di proprietà della B.), era scaturito che i rumori prodotti dall'elevatore condominiale superavano, di gran lunga, la soglia di normale tollerabilità, in tal modo respingendo - per incompatibilità con tali conclusioni decisamente valorizzate - le avverse difese dedotte nell'interesse del Condominio appellante. In particolare, con la sentenza impugnata, il Tribunale anconetano, proprio sulla scorta degli esiti istruttori, ha concluso per l'intollerabilità dei predetti rumori provocati dalla movimentazione dell'ascensore relativi al trascinarsi dello stesso lungo le proprie guide, al motore elettrico posizionato nel vano sottotetto ed alle porte a soffietto della cabina oltre a quelle ad anta esistenti al livello dei piani, sprovviste di sufficienti guarnizioni.

In sostanza, dunque, il denunciato vizio di motivazione ricondotto alla supposta violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. è del tutto insussistente, avendo il giudice di appello indicato adeguatamente le ragioni poste a base del proprio convincimento, non essendosi limitato, genericamente e "per relationem", a fare rinvio al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, ma avendo provveduto al una disamina logico-giuridica delle risultanze processuali tale da far trasparire il percorso argomentativo seguito.»

Secondo e terzo motivo

Secondo motivo con cui «al denunciato vizio motivazionale il ricorrente ha inteso censurare la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva congruamente spiegato in che cosa consistesse il criterio di normale tollerabilità alla luce del relativo quadro normativo che escludeva l'applicazione di qualsivoglia limite differenziale»: «dica la Suprema Corte se la norma di cui all'art. 4, co. 3, DPCM 14/11/1997 abbia portata privatistica e sia diretta a disciplinare i rapporti tra condomini, relativamente alle immissioni prodotte da impianti o servizi di uso comune interni al condominio, introducendo una presunzione di tollerabilità delle immissioni che superino il limite differenziale di 5 dB (diurno) e 3 dB (notturno).

Terzo motivo con cui «il ricorrente ha prospettato che, nella sentenza impugnata, non si ravvisava un idoneo percorso argomentativo in relazione al concreto accertamento sulla effettiva intollerabilità delle immissioni e sulla loro oggettiva idoneità a dar luogo a fenomeni di disturbo (fisici e psichici):

«dica la Suprema Corte se, nel caso di immissioni sonore contenute nei limiti della specifica normativa sull'inquinamento acustico, sussista una presunzione di liceità delle stesse; se sia onere del preteso danneggiato vincere tale presunzione, fornendo specifica prova dell'oggettiva intollerabilità delle immissioni nel caso concreto; se il giudice nell'individuazione del limite di normale tollerabilità debba valutare la specificità del caso considerando anche la durata dell'effettiva esposizione al rumore, la frequenza e gli orari in cui concretamente detta esposizione si manifesta, tenendo anche conto del preesistente e protratto (per oltre 20 anni) utilizzo del medesimo impianto, valutando il tutto sullo sfondo del particolare contesto ambientale e sociale».

Risponde la Corte di Cassazione al secondo e terzo motivo:

«Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 5679 del 2001), si è ritenuto, con riferimento al DPCM 1/03/1991, che i criteri dallo stesso previsti per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, ancorché dettati per la tutela generale del territorio, - quindi con riferimento alla portata pubblicistica della norma - possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilite l'intensità e - di riflesso - la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c.c., con la conseguenza che, in difetto di altri eventuali elementi, il loro superamento è idoneo a determinare la violazione di tale norma. Orbene, nella specie, il giudice di appello - valorizzando le risultanze delle effettuate c.t.u. - ha accertato il superamento della normale tollerabilità delle emissioni provenienti dall'ascensore condominiale, apprezzabile in relazione all'art. 844 c.c., prendendo come parametro di riferimento il criterio comparativo tra il rumore con e senza la sorgente disturbante nella differenza massima di 3 dB, evidenziandosi, inoltre, come lo stesso giudicante non si sia limitato, ai fini della valutazione di intollerabilità delle emissioni, a considerare solo questo criterio, ma ne ha rafforzato la sua rilevanza alla stregua della constatata emergenza di altri univoci criteri oggettivamente riscontrati, riconducibili al livello medio dei rumori della zona (a carattere residenziale e con scarsa presenza di attività commerciali e di servizi), alle rilevazioni ed agli accertamenti effettuati dall'ASL (oltre che, naturalmente, dagli ausiliari tecnici), nonché al riconoscimento della loro rumorosità (non fisiologica) da parte della medesima assemblea condominiale.»

La risposta della Corte di Cassazione appare confusa.

Ad avviso degli scriventi, l'unica risposta pertinente, in grado di eliminare ogni minimo dubbio, sarebbe stata di evidenziare l'erroneità del riferimento al DPCM 14/11/1997, in quanto esso, in nessun caso, disciplina le immissioni di rumore derivanti da un impianto fisso adibito ad uso comune posto all'interno dello stesso edificio.

Inoltre, non si comprende il motivo per il quale il riferimento normativo passi dal DPCM 14/11/1997, citato nel motivo del ricorso avverso la sentenza, al DPCM 1/03/1991, contenuto nella pronuncia della Corte di Cassazione.

Indipendentemente da ciò, la Suprema Corte ribadisce ancora una volta l'importanza di considerare i dispositivi contenuti nelle norme pubblicistiche, all'interno di questioni di diritto privato, come criteri minimali di partenza. Considerando quindi questi ultimi aspetti, si riportano di seguito alcune considerazioni sulla risposta fornita dalla Corte di Cassazione al secondo e terzo motivo del ricorso:

- 1) dopo una attenta ricerca giurisprudenziale, si ritiene il riferimento alla sentenza "5679 del 2001" errato in quanto detta sentenza non riguarda in alcun modo le immissioni acustiche. Il riferimento che gli scriventi considerano corretto è il "5697 del 2001" che al motivo 3 esprime, in maniera ancor più chiara, lo stesso concetto giuridico richiamato nella sentenza in commento:

«i criteri posti dal D.P.C.M. 1/03/1991, sebbene non applicabili direttamente ai rapporti tra privati, possono tuttavia, anche nella regolamentazione di tali rapporti costituire un valido riferimento onde determinare l'intensità e, di riflesso, l'intollerabilità d'una sorgente di rumore; il che è esatto solo ove, come nella specie, detti criteri, dettati per la tutela generale del territorio e fondati, quindi, su parametri meno rigorosi di quelli applicabili nei casi singoli ex art. 844 CC, nelle controversie tra privati vengano considerati espressione d'un limite massimo e non d'un limite minimo, nel senso che, in difetto d'altri riscontri, accertato il loro superamento si abbia per necessariamente accertato anche quello dei limiti di tollerabilità di cui all'art. 844 CC e non viceversa.» (Sentenza 5697 del 2001);

- 2) considerando, quanto di seguito specificato nella *Parte 2*, quadro normativo di riferimento il fatto che la Suprema Corte richiami il DPCM 1/03/1991 invece del DPCM 14/11/1997 non può che essere frutto di un errore trovando inoltre giusta argomentazione nel punto precedente, dove il DPCM 1991 costituisce di fatto il riferimento normativo della sentenza richiamata (5697/2001) e non della sentenza in commento;
- 3) la Corte di Cassazione, nel prosieguo del proprio ragionamento, specifica che i parametri della norma pubblicistica: *«possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilite l'intensità e - di riflesso - la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose [...] però, considerati come un limite minimo e non massimo.»*

«Un limite minimo e non massimo» ... anche qui un piccolo lapsus calami... andando a leggere la sentenza richiamata

(5697/2001) si chiarisce ogni dubbio *«nelle controversie tra privati (i criteri posti dal DPCM 1991), vengono considerati espressione d'un limite massimo e non d'un limite minimo, nel senso che, in difetto d'altri riscontri, accertato il loro superamento si abbia per necessariamente accertato anche quello dei limiti di tollerabilità di cui all'art. 844 CC e non viceversa.»*.

* * *

Nonostante le apparenti contraddizioni, le mancanze e le imprecisioni contenute nel passaggio di cui sopra, si ritiene opportuno riassumere l'orientamento della giurisprudenza di merito che, è il caso di dirlo, ancora una volta ribadisce:

- a) la norma pubblicistica fissa i criteri per la tutela generale del territorio e dell'ambiente dalle immissioni con l'obiettivo di protezione generale della collettività;
- b) l'art. 844 tutela situazioni soggettive privatistiche, inerenti al diritto di proprietà del proprietario (ma anche dell'utilizzatore) del fondo. In molti casi, qualora sia accertata l'illiceità delle immissioni, la sua applicazione viene estesa per qualificare l'ingiustizia del danno verso terzi (azione generale risarcimento danni, art. 2043 cc) o, accertato il danno biologico, quale lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) per il risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 cc);
- c) pur regolamentando il rapporto tra privato e pubblica amministrazione la norma pubblicistica può essere utilizzata come riferimento per stabilire l'intensità delle immissioni fermo restando che essa rappresenta il criterio minimale di partenza e il giudice, a cui ricordiamo spetta la decisione finale tenuto conto di molteplici fattori, può quindi discostarsene.

«I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle emissioni, ancorché (in ipotesi) contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (invero posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà).» (Cass. n. 17281 del 2005, sentenza in commento).



Il criterio comparativo «è notevolmente più restrittivo di quello introdotto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26/10/1995 n. 447 e dal relativo decreto attuativo DPCM 14/11/1997) che prevede invece un criterio misto di valutazione del rumore, che devono essere entrambi rispettati, accanto all'indicazione di limiti assoluti si accettabilità (art. 6/1) vengono fissati i limiti della differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo.

Nonostante anche il decreto citato assuma il valore di 3 db (per il solo periodo notturno, essendo invece il limite di accettabilità del periodo diurno di 5 db), il criterio giurisprudenziale e quello legislativo differiscono notevolmente in quanto il primo assume come riferimento il "rumore residuo" (comprensivo peraltro anche del rumore del traffico) e la seconda il "rumore di fondo". Ne consegue che il rumore di fondo è generalmente minore del rumore residuo (potendo al più essere uguale nella misura in cui il rumore residuo abbia ampiezza costante durante tutto il tempo della misura) ed il relativo criterio giurisprudenziale è pertanto più restrittivo della legge quadro per quanto riguarda la valutazione differenziale del rumore. Tale rilievo ha indotto la giurisprudenza a ritenere ininfluenti i parametri dettati dalle leggi citate, evidenziando il diverso ambito applicativo delle leggi citate e dell'art. 844 cc.

Dai rilievi sopra esposti discende da un lato che le immissioni acustiche che rispettino i limiti del DPCM del 1997 e pertanto accettabili possano nondimeno essere considerate intollerabili alla stregua del criterio giurisprudenziale citato e, dall'altro, che immissioni non conformi al decreto citato siano, a maggior ragione, intollerabili.». (Tribunale di Genova, 2011)

Sulla condizione dei luoghi

Di fondamentale importanza rilevare come il giudizio di superamento della "normale tollerabilità" tenga conto non solo delle risultanze numeriche ma anche *della condizione dei luoghi*. Più e più volte la giurisprudenza e dottrina hanno ribadito l'importanza di elementi contestuali alle immissioni come il cosa, il dove, il quando, il come, il perché.

Si riportano di seguito alcuni estratti di diverse sentenze:

«Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi, sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale; spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità».

(Cass. civ. 27 luglio 1983, n. 5157)

«Nel caso in esame la Corte di Appello ha fondato il proprio giudizio di eccedenza rispetto alla normale tollerabilità in relazione sia alle caratteristiche dell'immobile di proprietà del M. inserito in un edificio condominiale – con riferimento, in

particolare, alla stanza interessata dalle immissioni ed adibita prima a magazzino e poi a camera da letto – sia alla «natura delle attività, materiali ed intellettuali, che normalmente si svolgono in un appartamento di civile abitazione».

(Cass. civ., sez. II, 26 aprile 2001, n. 10735)

«Mancando nella legge una misura in base alla quale stabilire con criteri automatici il limite di tollerabilità delle immissioni, tale limite dev'essere prudentemente determinato di volta in volta dal giudice con riguardo sia alle condizioni dei luoghi ed alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo sia al sistema di vita ed alle correnti abitudini della popolazione nel presente momento storico».

(Cass. civ. 20 dicembre 1985, n. 6534)

«Non esiste nella legge un metro in base al quale aritmeticamente stabilire il limite di tollerabilità delle immissioni, giacché in questa materia domina (...) il criterio di relatività e del caso per caso, essendo affidato al giudice un compito moderatore ed equilibratore da esercitarsi di volta in volta con equo e prudente apprezzamento, nel quadro delle direttive di legge, in relazione alle singole situazioni particolari e alla entità degli interessi in conflitto, tenuto altresì conto delle esigenze della convivenza sociale e della funzione sociale della proprietà».

(Cass. civ., Sez. U., 26 ottobre 1957, n. 4156)

Viste le incertezze che anche le pronunce della Suprema Corte di Cassazione lasciano, riteniamo utile fornire un sintetico riepilogo del quadro normativo di riferimento, corredando il tutto con l'esemplificazione di alcuni casi pratici.

Parte 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo all'interno del quale collocare la rumorosità prodotta da un ascensore condominiale, o più in generale, da un impianto tecnologico di servizio è piuttosto complesso e va affrontato con particolare attenzione al fine di non incorrere in errori che possano rendere vano l'esito di una eventuale verifica fonometrica.

Al fine di individuare correttamente il riferimento normativo più idoneo alla valutazione delle immissioni (e quindi anche la strada di tutela che si vuole o che si può perseguire) è necessario individuare in maniera univoca l'oggetto delle misurazioni, la provenienza delle immissioni, la collocazione della sorgente e a servizio di chi sia l'impianto rumoroso.



Così, ad esempio, se il lamentante avverte l'ascensore condominiale di vecchia generazione si dovrà avere cura di usare un determinato criterio e condividere, se possibile, con gli altri condomini in assemblea le risultanze per valutare eventuali interventi. Se, viceversa, l'intervento è recente potrebbe essere più opportuno rivolgere la propria azione verso l'installatore dell'impianto utilizzando nella propria valutazione tecnica altri riferimenti. Se, invece, le immissioni sonore provengono da un ascensore di un altro edificio si dovranno valutare le immissioni secondo altri criteri e così via.

1) DPCM 05/12/1997 sui "Requisiti acustici passivi degli edifici"

Allo stato attuale l'ascensore condominiale (sia esso interno sia esso esterno dell'edificio) è a tutti gli effetti un impianto tecnologico a funzionamento discontinuo così come definito dall'art. 2, punto 3, del DPCM 05/12/1997.

Lo stesso decreto definisce che il rumore di un impianto tecnologico a funzionamento discontinuo (ascensore condominiale) deve rispettare il valore di 35,0 dB espresso come $L_{A\text{Smax}}$. Chiaramente ciò vale solo nel caso in cui l'impianto sia stato realizzato dopo l'entrata in vigore del DPCM 05/12/1997 stesso, ovvero dopo il 20 febbraio 1998 (anche nel corso di una eventuale ristrutturazione/ricostruzione di un edificio più antico).

Nel caso in cui l'impianto sia stato realizzato prima del 20 febbraio 1998, il DPCM 05/12/1997 non è applicabile.

Il requisito deve essere valutato all'interno di ambienti abitativi facenti parte dello stesso edificio in cui è collocata la sorgente e non può essere quindi utilizzato per l'ambiente esterno o per un impianto tecnologico di altro edificio.

2) Norma UNI 11367

La norma tecnica UNI 11367 "Classificazione acustica degli edifici", come noto, è entrata a far parte del novero normativo nazionale il 22 luglio 2010. Anche per la norma UNI 11367 l'ascensore condominiale (sia esso interno sia esso esterno all'edificio del quale è a servizio) è un impianto tecnologico a funzionamento discontinuo.

È da rilevare che la norma UNI 11367, nonostante al momento sia ad applicazione volontaria, costituisce oggi il riferimento tecnico italiano per l'indicazione del raggiungimento del risultato più o meno elevato in termini di contenimento e riduzione del rumore e può costituire, se inserita nel contratto con riferimento ad una "Classe" ben precisa, il requisito tecnico vincolante che dovrà essere rispettato ad opera ultimata. Ovviamente le prescrizioni non potranno essere inferiori ai valori di riferimento previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997.

Per una classe I, ad esempio, il valore di L_{d} da non superare, corretto per tenere conto del tempo di riverberazione, relativo al locale di misura, è di 30,0 dB(A).

3) La clausola contrattuale "a Regola d'Arte"

Riprendendo quanto sopra già accennato, è doveroso precisare che allo stato attuale non vi è nessun obbligo a carico del progettista-costruttore di realizzare un ascensore, o altro impianto tecnologico, nel rispetto dei valori di riferimento previsti da una delle classi della UNI 11367 salvo il caso in cui vi possano essere richiami a tale norma riportati nel contratto di appalto gene-

rale o di fornitura limitata all'impianto.

Ad ogni modo l'accordo che tra le parti si concretizza, ad esempio, per l'installazione di un ascensore e delle conseguenti opere edilizie necessarie sottende sempre che la realizzazione avvenga a "regola d'arte".

In questo caso i valori minimi che individuano tale regola sono sicuramente quelli previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997.

Con riferimento alla norma UNI 11367 "Classificazione acustica degli edifici", pur non ancora richiamata in alcun provvedimento legislativo, è indubbio come questa si inserisca nello "stato dell'arte" in Italia.

I valori numerici indicati per la Classe I, pertanto, dovrebbero essere presi come riferimento per la miglior realizzazione tecnica in quanto rappresentano la prestazione minima per un risultato di livello superiore.

Di conseguenza non è possibile considerare alla base della "regola d'arte" il riferimento generico alla Classe I (prestazioni più perforanti), in quanto l'appartenenza ad una specifica "Classe" tiene conto della media dei risultati ottenuti dalle prove in campo.

Così ad esempio, considerando il rumore del nostro ascensore, se su 10 test effettuati, 9 rispettassero il valore definito dalla norma ad eccezione di 1, anche quel singolo, a seconda della gravità del caso, potrebbe rientrare nella generica Classe I pur non rispettando la "regola d'arte" definita dai soli valori numerici.

Ecco apparire evidente il carattere puntale e non già generico, della "regola d'arte". In un'ottica di tutela paritaria verso tutti i singoli fruitori delle unità immobiliari, ma anche verso gli stessi costruttori/appaltatori/venditori, non è possibile individuare quale regola il riferimento generico alla prima Classe della UNI 11367.

In ultimo, nel caso in cui l'intervento si inserisca in progetti di ristrutturazione/ricostruzione, accertata la presenza di determinati vincoli materiali e normativi, la definizione di regola d'arte necessiterebbe di un ulteriore approfondimento.

«La pronuncia della Cassazione secondo cui "le regole d'arte non vanno intese in modo assoluto e con portata invariabile" significa che le regole dell'arte variano continuamente seguendo il progresso dello stato dell'arte e lo sviluppo di tecnologie e materiali adattandosi alle richieste che il livello di cultura e di sensibilità verso la tutela di certi valori (primo fra tutti quello della salute) una certa società impone. [...]

Ciò detto, non v'è dubbio che nell'acustica edilizia italiana la regola tecnica fondamentale è costituita dai decreti attuativi della legge 447/95, in particolare il DPCM 5/12/1997 che contiene una serie di prescrizioni per i requisiti acustici delle nuove costruzioni. Perciò, nella pratica, per ciascun requisito acustico (isolamento di facciata, muri e solette, calpestio e rumorosità degli impianti) la regola d'arte è la regola tecnica prescritta dal DPCM 5/12/97. Dal 20 febbraio 1998 la regola d'arte ha seguito l'entrata in vigore del DPCM 5/12/97. [...]

La regola dell'arte non può, infatti, non essere sinonimo di "esente da vizi e difetti" e, pertanto, gli acquirenti degli immobili di cui è causa avevano diritto ad ottenere un immobile esente da vizi e difetti, adatto all'uso a cui lo stesso era destinato, senza alcuna limitazione.

Nel rapporto pubblicistico, tra il costruttore e il Comune, i requisiti acustici prescritti dal DPCM rimangono obbligatori.

Nel rapporto privatistico tra l'acquirente dell'unità immobiliare e il costruttore, il rispetto da parte di quest'ultimo dell'obbligo di eseguire l'opera a regola d'arte non può che commisurarsi al rispetto, ovvero al sostanziale rispetto, delle specifiche tecniche indicate dal DPCM 5/12/1997. [...]

La "regola dell'arte" è da intendere come ... "quel complesso di principi tecnici, correnti nella letteratura tecnica di settore al momento dell'esecuzione, che consentono la realizzazione di una data opera nel modo migliore" che, se correttamente applicati, sono in grado di rendere economicamente accettabile lo "stato dell'arte".

La determinazione delle regole dell'arte è effettuata con riferimento, usualmente, proprio alla letteratura tecnica esistente al momento.

All'interno di questa letteratura tecnica possono rientrare, certamente, le norme UNI specifiche di settore, il materiale divulgativo delle ditte produttrici, le ricerche universitarie e, ineludibilmente, le indicazioni tecniche di cui al DPCM 5/12/1997 in quanto quest'ultime, al momento della loro emanazione, rappresentavano certamente il livello minimo prestazionale da raggiungere e da conseguire, al di sotto dei quali non esiste adeguata protezione dal rumore.»

(Tribunale Ordinario di Ravenna, 2013, inedita.)

4) DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Al rumore generato dall'ascensore condominiale (quindi facente parte e a servizio dell'intero edificio) **non** può essere applicato il DPCM 14/11/1997 se valutato all'interno di ambienti abitativi facenti parte dello stesso edificio per questi motivi:

- 1) i limiti assoluti di emissione e di immissione vengono valutati con riferimento all'ambiente esterno;
- 2) per quanto riguarda i valori differenziali di immissione l'art. 4 del DPCM 14/11/1997 al punto 3 recita:
«Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:
 - *omissis;*
 - *da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;*
 - *da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.»*

È di tutta evidenza come il rumore generato da un ascensore condominiale, all'interno dello stesso edificio, visto l'ambito di applicazione, non possa essere valutato secondo il criterio differenziale di natura pubblicistica.

Il DPCM 14/11/1997 può essere invece considerato come riferimento per valutare la rumorosità di *impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune* per quanto attiene sia l'ambiente esterno sia l'ambiente abitativo di unità immobiliari differenti. Su questo specifico punto l'interpretazione non è univoca. Tuttavia gli scriventi ritengono che la rumorosità da *"servizi e impianti fissi dell'edificio, adibiti ad uso comune"* non possa essere assimilata alla rumorosità prodotta da *"attività e comportamenti"* che escluderebbe l'ipotesi di applicabilità dell'art. 4 del su citato decreto.

5) DPCM 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

Pur permanendo l'art. 2, comma 2 del decreto *«Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB(A) durante il periodo diurno; 3 dB(A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico»* è da ricordare che il D.P.C.M. 14/11/1997 ha abrogato l'art. 1 comma 1 in merito al campo di applicazione; *«Il presente decreto stabilisce in attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno»* e quindi di fatto andando a sostituirsi nei contenuti quantomeno per la parte relativa al criterio del limite differenziale di immissione.

Il DPCM 01/03/1991 risulta quindi non applicabile al rumore generato all'interno dello stesso edificio da un ascensore condominiale ma può essere invece considerato come riferimento per valutare la rumorosità di impianti installati tra il 1991 e il 1997 con le limitazioni applicative che la stessa norma contiene.

6) Criterio di estrazione giurisprudenziale di cui all'art. 844 CC della normale tollerabilità

Il criterio della normale tollerabilità di estrazione giurisprudenziale è sicuramente applicabile in tutti i casi che rientrano nella disciplina di cui all'art. 844 del CC. Come di seguito meglio specificato, per le immissioni derivanti da impianti interni allo stesso edificio, a partire dal 20 febbraio 1998, è applicabile, salvo diverse altre interpretazioni, il disposto dell'art. 6-ter della legge n. 13 del 27 febbraio 2009.

«Le immissioni rumorose tra fondi (non necessariamente contigui) sono consentite solo laddove non superino la normale tollerabilità, come sancito dall'art. 844 c. 1 Cod. Civ..

Il legislatore del 1942 (diversamente, per quanto si dirà, del legislatore del 2009 intervenuto in materia con una disposizione decisamente innovativa) ha rimesso al giudice il compito di valutare, di volta in volta, i conflitti tra proprietà immobiliari, affidandogli cioè il compito di valutare la normale tollerabilità e riconoscendogli quindi un potere altamente discrezionale.

L'evoluzione giurisprudenziale in materia, nella ricerca di trovare comunque un criterio oggettivo, è approdata alla fine degli anni '70 nell'enucleazione del c.d. criterio comparativo, secondo il quale per valutare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore occorre tener conto della rumorosità di fondo della zona, in relazione alla reattività dell'uomo medio e considera intollerabili le immissioni che eccedono di tre decibel la rumorosità di fondo (Cass. 6.1.1978 n. 38). Tale criterio, tutt'ora condivisibile, è un criterio oggettivo e relativo: oggettivo in quanto consente di valutare la rumorosità sulla base del parametro oggettivo dell'uomo medio, prescindendo dalle specificità delle singole persone interessate dalle immissioni (Cass. cit.) e relativo in quanto tiene conto della particolare situazione ambientale e cioè delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle abitudini della popolazione, del contesto produttivo nel quale si svolge l'attività in conflitto e degli interessi in conflitto (Cass. 11118/97; Cass. 10735/01; Cass. 1151/2003).

Il criterio comparativo assume appunto come punto di

riferimento il rumore di fondo della zona, vale a dire quel complesso di suoni di origine varia e non identificabile, continui e caratteristici della zona sui quali si innestano di volta in volta rumori più intensi.

Il rumore di fondo (o silenzio relativo) è costituito dal complesso dei rumori di origine varia, spesso non esattamente identificabili e caratteristici di una certa zona, senza l'apporto della fonte rumorosa che si assume inquinante, ovvero quel livello acustico che insiste per lo meno per il 95% del tempo di osservazione, in conformità alla definizione data dalla raccomandazione ISO R 1996 del 1971.

Come correttamente indicato in dottrina, esso in pratica è "il livello minimo più frequente definito come il livello della distribuzione cumulativa superato per il 95% del tempo (L95)".

La giurisprudenza di merito, in casi analoghi a quello ora sub iudice, si è orientata nel senso di ritenere violato il limite della normale tollerabilità delle immissioni acustiche allorché sul luogo che subisce le immissioni si riscontri un incremento dell'intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 decibel.» (Tribunale di Genova, 2011)

Il rumore generato dall'ascensore (o da altri tipi di impianti), opportunamente corretto in ragione delle sue caratteristiche di emissione e dei periodi temporali di funzionamento, va rapportato quindi al rumore di fondo.

La misura del rumore di fondo non è di così facile attuazione. L'operatore, addetto e presente alle misure, deve essere in grado di esprimere un dato fonometrico del rumore di fondo, rappresentativo della condizione dei luoghi, tenuto conto delle attività normalmente svolte in quel determinato contesto ed alle correnti abitudini dei soggetti interessati valutato il singolo caso specifico. È scorretto a parere degli scriventi la rappresentazione del rumore di fondo operata senza alcuna valutazione tecnica e/o conoscenza del contesto, mediante campionamenti di breve durata ed effettuati in condizioni non rappresentative.

Per completezza di informazione si ritiene opportuno aggiungere in questo contesto il disposto dell'art. 6-ter della legge n. 13 del 27 febbraio 2009 il quale recita:

"Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso...".

Il disposto dell'art. 6-ter della legge n. 13/2009 sembrerebbe intervenire sull'applicabilità o meno del criterio di estrazione giurisprudenziale nei casi in cui la sorgente di rumore oggetto di indagine sia disciplinata da una specifica norma pubblicistica che, per quanto attiene al rumore generato e proiettato dall'ascensore condominiale (sia esso interno o esterno all'edificio, ma comunque a servizio dello stesso), realizzato dopo il 20 febbraio 1998, è rappresentata dal già citato DPCM 5/12/1997.

«In questo panorama legislativo e giurisprudenziale va fatto cenno infine alla recente disposizione dettata dall'art. 6-ter della legge n. 13 del 27.2.2009 (normale tollerabilità delle immissioni acustiche) che ha prescritto che "nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi

dell'art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso".

La norma presenta profili interpretativi incerti e alcuni dubbi di legittimità costituzionale in quanto:

- a) introduce il concetto di emissione accanto a quello, tradizionale di immissione;
- b) fa salve le disposizioni di "regolamento" vigenti accanto ad una fonte primaria quale quella dell'art. 844 cc;
- c) considera la "priorità di un determinato uso" quale criterio non più facoltativo (come per l'art. 844 cc) ma obbligatorio;
- d) preclude la valutazione della singolarità e della peculiarità dei casi di specie per le sole immissioni acustiche (peraltro potenzialmente lesive per la salute), introducendo un limite legislativo, necessariamente generale ed astratto ed idoneo quindi a considerare adeguatamente la diversità e peculiarità delle situazioni concrete.

La disposizione in oggetto ha quale fine la soppressione, in determinati ambiti, del criterio giurisprudenziale comparativo, enucleato proprio grazie alla struttura flessibile dell'art. 844 cc in favore di un criterio definito in dottrina "regolamentare", poiché prescritto dal legislatore (per lo più) con fonte secondaria.

Il legislatore tuttavia non si è spinto sino al punto di attrarre nell'ambito del criterio c.d. regolamentare tutte le immissioni acustiche, ma, per quanto si dirà, si ritiene ne abbia limitato l'utilizzo ai soli casi in cui vi sia una disciplina di "specifiche sorgenti" sonore.

Rientrano in detto ambito certamente alcuni decreti che, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 11 della Legge Quadro 447/1995, hanno disciplinato "specifiche sorgenti" sonore, quali, a titolo esemplificativo:

DM 11/12/1996 ("Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo");

DM 31/10/1997 ("Metodologia di misura del rumore aeroportuale");

DPCM 05/12/1997 ("Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici");

DPR 11/12/1997 ("Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili");

DPR 08/11/1998 ("Inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario");

DPCM 16/04/1999 ("Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi");

DPR 02/04/2001 n. 304 ("Emissioni sonore da attività motoristiche").

È opportuno precisare che non esiste una "specifica disciplina" che regoli le immissioni acustiche oggetto di causa: non è in particolare applicabile il DM 16/04/1999 citato che è destinato a regolamentare unicamente le immissioni provenienti da impianti di diffusione musicale. Al di fuori pertanto dell'esistenza di "specifiche discipline" deve trovare applicazione nuovamente il criterio sopra evidenziato di elaborazione giurisprudenziale.

Per completezza espositiva va infatti precisato che non può essere considerata "disciplina specifica", con conseguente applicabilità ex art. 6-ter legge citata dei parametri in essa previsti, il DPCM 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite



Figura 1

delle sorgenti sonore). Il DPCM 14/11/1997 contiene infatti una disciplina generale e concerne i limiti delle zone e degli ambienti abitativi con riferimento a generiche sorgenti, riservando invece ad altri decreti (quali appunto quelli sopra citati) la disciplina di "specifiche sorgenti" (infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali per le quali, ex art. 4 c. 2 DPCM citato non si applica il limite differenziale del primo comma).» (Tribunale di Genova, 2011)

Parte 3 I POSSIBILI CRITERI DI VALUTAZIONE

Dopo quanto sopra si ritiene utile riassumere e indicare, seppur in forma semplicistica e non esaustiva, gli ambiti di tutela e i

possibili criteri di valutazione attraverso i quali valutare il rumore generato e proiettato da un ascensore condominiale e più in generale da altri impianti tecnici **ad uso comune e non**.

Nell'ipotesi di trattare il rumore generato da un impianto tecnologico realizzato dopo l'entrata in vigore del DPCM 14/11/1997, il quadro di riferimento che si presenta è schematizzato nella Figura 1.

A titolo di esempio, si riportano nel seguito alcuni casi concreti e il quadro di riferimento normativo da tenere in considerazione per la valutazione del rumore.

Ovviamente, trattandosi di una generalizzazione dei casi, non è possibile indicare nel dettaglio le diverse implicazioni di natura giuridica o pubblicistica in ragione al tipo di soggetti coinvolti o al tipo di oggetto o al tipo di intervento o alla domanda di diritto posta.

CASO 1

Soggetto esposto: Condomino

Impianto a servizio di: Condominio (intero edificio)

Oggetto: Immissioni provocate da impianto fisso ad uso comune di un edificio limitatamente al rumore generato all'interno dello stesso edificio

Norme di riferimento da considerare per la valutazione del rumore:

- impianti precedenti al 20 febbraio 1998:
 - 844 cod. civ.;
- impianti successivi al 20 febbraio 1998:
 - 844 cod. civ.;
 - art. 6-ter della legge n. 13/2009;
 - DPCM 05/12/1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici" quale disposizione di legge che disciplina specifiche sorgenti;
- impianti successivi al 22 luglio 2010:
 - 844 cod. civ.;
 - art. 6-ter della legge n. 13/2009;



- DPCM 05/12/1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici" quale disposizione di legge che disciplina specifiche sorgenti;
- valori della Classe I norma UNI 11367 "Classificazione acustica degli edifici" quale riferimento di buona tecnica;
- d) eventuali prescrizioni contrattuali;
- e) eventuali regolamenti regionali, provinciali, comunali.

CASO 2

Soggetto esposto: Vicino (fondo anche non contiguo)

Impianto a servizio di: Condominio (intero edificio)

Oggetto: Immissioni provocate da impianto fisso adibito ad uso comune dell'edificio limitatamente al rumore generato all'esterno dello stesso edificio

Norme di riferimento da considerare per la valutazione del rumore:

a) impianti precedenti al 1991:

- 844 cod. civ.;
- 659 cod. pen. c. 1;
- eventuali regolamenti regionali, provinciali, comunali;

b) impianti successivi al 1991 e precedenti al 1° gennaio 1998:

- 844 cod. civ.;

- 659 cod. pen. c. 1;
 - DPCM 1/03/1991;
 - eventuali regolamenti regionali, provinciali, comunali;
- c) impianti successivi al 1° gennaio 1998:
- 844 cod. civ.;
 - 659 cod. pen. c. 1;
 - DPCM 14/11/1997;
 - eventuali regolamenti regionali, provinciali, comunali.



CASO 3

Soggetto esposto: Interno all'edificio

Impianto a servizio di: Attività professionale, commerciale, ecc.

Oggetto: Immissioni provocate da impianto ad uso esclusivo dell'attività professionale (quindi non correlabile alla definizione di "impianto fisso ad uso comune dell'edificio") limitatamente al rumore generato all'interno dello stesso edificio

Norme di riferimento da considerare per la valutazione del rumore:

a) impianti precedenti al 20 febbraio 1998 a seconda della tipologia considerata:

- 844 cod. civ.;

b) impianti successivi al 20 febbraio 1998 a seconda della tipologia considerata:

- 844 cod. civ.;
- art. 6-ter della legge n. 13/2009;
- DPCM 05/12/1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici" quale disposizione di legge che disciplina specifiche sorgenti;

c) impianti successivi al 22 luglio 2010:

- 844 cod. civ.;
 - art. 6-ter della legge n. 13/2009;
 - DPCM 05/12/1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici" quale disposizione di legge che disciplina specifiche sorgenti;
 - valori della Classe I norma UNI 11367 "Classificazione acustica degli edifici" quale riferimento di buona tecnica;
 - eventuali prescrizioni contrattuali;
- d) eventuali regolamenti regionali, provinciali, comunali;
- e) DPCM 14/11/1997.



CASO 4

Soggetto esposto: Vicino (anche fondi non contigui)

Impianto a servizio di: Attività professionale, commerciale, ecc.

Oggetto: Immissioni provocate da impianto a servizio esclusivo dell'attività limitatamente al rumore generato all'esterno dello stesso edificio

Norme di riferimento da considerare per la valutazione del rumore:

a) impianti precedenti al 1991:

- 844 cod. civ.;
- 659 cod. pen. c. 1;
- eventuali regolamenti regionali, provinciali, comunali;
- 659 cod. pen. c. 2 (se presenti disposizioni di cui al punto precedente);

b) impianti successivi al 1991 e precedenti al 1° gennaio 1998:

- 844 cod. civ.;

- 659 cod. pen. c. 1;
- 659 cod. pen. c. 2;
- DPCM 01/03/1991;
- eventuali regolamenti regionali, provinciali, comunali.

c) impianti successivi al 1° gennaio 1998:

- 844 cod. civ.;
 - 659 cod. pen. c. 1;
 - 659 cod. pen. c. 2;
 - DPCM 14/11/1997;
- d) eventuali regolamenti regionali, provinciali, comunali.

